

STATUTO
Organizzazione interprofessionale
“OI Pomodoro da Industria Nord Italia”
Assemblea 28/05/2025

Art. 1 – COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE.

1. E' costituita con sede legale e operativa nel Comune di Parma l'Associazione denominata “OI Pomodoro da Industria Nord Italia” che opera come Organizzazione Interprofessionale (OI) interregionale.
2. L'Associazione, nelle sue funzioni di OI:
 - a. svolge le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse connesse;
 - b. impiega gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - c. l'OI ha durata illimitata.

Art. 2 – OBIETTIVI E OGGETTO.

1. L'OI è un'associazione senza scopi di lucro.
2. L'OI ha lo scopo di rafforzare la posizione competitiva del sistema produttivo del territorio di competenza, nel settore del pomodoro da industria, attraverso strumenti atti a favorire il confronto, il coordinamento e la cooperazione tra i soggetti del sistema produttivo territoriale, favorendo la sostenibilità, anche tenendo conto degli interessi dei consumatori finali. In particolare l'OI persegue le seguenti finalità:
 - a. migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato del pomodoro da industria e suoi derivati;
 - b. contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato di tali prodotti, in particolare attraverso ricerche o studi di mercato;
 - c. accrescere la valorizzazione dei prodotti;
 - d. favorire la ricerca, anche genetica, per la sostenibilità della filiera, anche migliorandone l'adattamento nei confronti del cambiamento climatico.
3. L'OI si impegna a svolgere direttamente le attività riportate ai punti a., b., c. dell'elenco seguente, nonché le altre ogni qualvolta ve ne sia la necessità o l'opportunità:
 - a. raccogliere, elaborare e restituire in forma aggregata informazioni e dati relativi alla filiera, fra cui le superfici destinate alla coltivazione del pomodoro da industria, le quantità contrattate, le quantità consegnate alle imprese di trasformazione e le quantità di prodotti ottenuti e canali di vendita, con riferimento sia al prodotto fresco proveniente

da soggetti dell'OI che da altri non appartenenti all'associazione, nonché su tutti gli altri aspetti quantitativi e qualitativi dell'andamento delle campagne produttive; tali informazioni saranno accessibili ai soci dell'OI secondo le modalità stabilite dal Comitato di Coordinamento mentre potranno essere fornite in modo aggregato e solo per fini statistici, a soggetti esterni all'OI, e sempre nel rispetto della regolamentazione europea e nazionale per la protezione dei dati personali e della riservatezza del dato del singolo associato;

- b. raccogliere e diffondere, nell'ambito della base sociale, le informazioni relative all'andamento della produzione e del mercato negli altri areali d'Italia e nei paesi produttori a livello europeo e mondiale, nonché le informazioni relative all'attività normativa e legislativa di interesse del settore del pomodoro da industria definite a livello nazionale e comunitario;
- c. elaborare e definire contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria e nazionale ed eventualmente raccogliere i contratti, in qualità di soggetto terzo e se richiesto dalle parti;
- d. aderire ad enti ed associazioni internazionali operanti nel settore della produzione e della trasformazione del pomodoro da industria;
- e. partecipare a fiere, manifestazioni e convegni inerenti al settore del pomodoro da industria;
- f. promuovere, svolgere o commissionare le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei prodotti e la protezione dell'ambiente;
- g. ricercare e/o promuovere metodi atti a ottimizzare l'impiego di fattori di produzione nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia dell'ecosistema;
- h. mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;
- i. svolgere, a beneficio di tutti i soci che ne facciano richiesta, anche specifiche attività di servizio finalizzate a rafforzare la competitività e la trasparenza della filiera, quali, a mero titolo di esempio, il centro per la valutazione qualitativa della materia prima in consegna alle imprese di trasformazione; in questo caso i costi relativi saranno addebitati per intero ai soci che usufruiscono di tali servizi;
- j. valorizzare e tutelare la sostenibilità in agricoltura, come ad esempio la produzione biologica e quella integrata, le eventuali denominazioni d'origine e/o indicazioni geografiche, i marchi di qualità collettivi, purché di interesse dell'OI;
- k. definire, per quanto riguarda le regole di produzione e di commercializzazione, disposizioni anche più restrittive delle normative comunitarie e nazionali;

- l. creare occasioni d'approfondimento, analisi e confronto atte a migliorare le forme contrattuali, che non siano in contrasto con normative nazionali e/o comunitarie;
 - m. analizzare e promuovere le iniziative che possono contribuire, anche indirettamente e mediante azioni di sistema, ad una riduzione dei costi di produzione del pomodoro, del relativo trasporto e di quello del prodotto trasformato, dei costi di trasformazione nonché ad una riduzione degli effetti potenzialmente negativi sull'ambiente di tali attività;
 - n. promuovere forme di coordinamento e rafforzamento dell'attività di ricerca e sperimentazione relative a tutte le fasi della filiera del pomodoro da industria, finalizzate ad un più efficace impiego nel contesto produttivo e ad un rafforzamento della competitività e della sostenibilità;
 - o. verificare le possibilità d'impiego, anche ai fini di produzione d'energia, dei sottoprodotti della lavorazione del pomodoro da industria;
 - p. promuovere iniziative atte a formare e valorizzare le capacità e le competenze professionali degli operatori per l'intera filiera e a promuovere la "buona occupazione" nel settore;
 - q. promuovere iniziative atte a favorire il miglioramento delle relazioni con la commercializzazione e la distribuzione per una miglior valorizzazione delle produzioni;
 - r. ricercare direttamente o in nome e per conto dei soci, finanziamenti pubblici a supporto della propria attività e di quella dei soci, anche promuovendo la costituzione di ATI, ATS e Consorzi per la stesura dei progetti e l'accesso ai finanziamenti;
 - s. attuare strumenti per la prevenzione e la gestione delle emergenze in generale, comprese quelle fitosanitarie;
 - t. svolgere le attività previste dalla normativa comunitaria per le organizzazioni interprofessionali riconosciute, secondo le modalità da essa previste, nonché ogni altra attività compatibile con le norme di legge e coerente con gli scopi dell'OI.
4. L'OI non può:
- a. svolgere attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di prodotti;
 - b. svolgere attività che possano causare forme di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione, nuocere al buon funzionamento della Organizzazione Comune di Mercato o creare distorsioni di concorrenza, che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di politica agricola;
 - c. determinare i prezzi;
 - d. creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti della filiera;
 - e. svolgere ogni altra attività non compatibile con obblighi o norme di legge o non coerenti con gli scopi dell'OI.

Art 3. ORGANI DELL'OI.

1. Sono organi dell'OI l'Assemblea generale dei soci, il Comitato di Coordinamento, il Presidente, il/i Vice Presidente/i e l'Ufficio di Presidenza.
2. Le funzioni di tali organi sono definite negli articoli seguenti del presente Statuto.

Art. 4 – SOCI.

1. Possono diventare soci ordinari dell'OI i rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, la prima trasformazione del pomodoro da industria, con sede ed attività operativa nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Valle d'Aosta, e nelle province autonome di Trento e Bolzano. In particolare, con riferimento alle organizzazioni professionali agricole, possono associarsi solo quelle rappresentative e riconosciute a livello nazionale o almeno in due delle regioni su indicate.
2. Possono entrare a far parte dell'OI anche imprese di trasformazione con sede legale altrove, ma con almeno un impianto di trasformazione sito nell'area di competenza dell'OI che si approvvigiona per almeno il 70% di pomodoro da industria fresco da soci dell'OI, fatto salvo norme più restrittive adottate dall'Assemblea dell'OI. Per quanto riguarda le Organizzazioni dei Produttori possono entrare anche quelle aventi sede legale in regioni confinanti con l'area identificata al punto 1 e con una significativa presenza consolidata in termini di superficie coltivata a pomodoro da industria nell'area di competenza dell'OI e materia prima ceduta a imprese di trasformazione socie dell'OI, fatto salvo norme più restrittive adottate dall'Assemblea dell'OI. Tali soggetti devono comunque essere coinvolti e connessi con il sistema produttivo del pomodoro da industria dell'area di interesse dell'OI.
3. In rappresentanza della parte agricola possono associarsi le Organizzazioni di Produttori (OP) e le Associazioni di OP (AOP), che operino nel comparto del pomodoro da industria e le organizzazioni professionali agricole che rispettino i requisiti previsti al 1° capoverso del presente articolo, e le rappresentanze della cooperazione agricola. In rappresentanza delle attività di trasformazione possono invece diventare soci le singole imprese di trasformazione, private o cooperative, e le loro associazioni.
4. Ogni socio non potrà essere, contemporaneamente, membro della presente OI e di altra OI per il pomodoro da industria con riferimento allo stesso territorio di interesse.
5. Considerata l'importanza delle relazioni di sistema e di tipo distrettuale che caratterizzano questo comparto produttivo, possono inoltre diventare "soci consultivi" dell'OI, senza diritto di voto, le Camere di Commercio, i centri di ricerca, di sperimentazione e di servizio, nonché le rappresentanze sindacali dei lavoratori dipendenti, le organizzazioni di rappresentanza del

commercio compresa la distribuzione, le associazioni dei sementieri e dei vivaisti o associazioni di altre attività direttamente connesse al sistema del pomodoro da industria nei territori di interesse.

6. I soggetti per i quali siano validi i requisiti di cui ai punti precedenti, potranno essere ammessi a far parte dell'OI facendone richiesta e dopo che la domanda d'adesione sia stata vagliata dal Comitato di Coordinamento di cui al successivo Art. 6 ed approvata dall'Assemblea.
7. Con la domanda d'adesione, l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'OI, i suoi eventuali regolamenti interni e tutte le norme adottate. L'adesione decorre dalla data di delibera dell'Assemblea.
8. I soggetti che richiedano di aderire all'OI dovranno produrre idonea documentazione per la verifica dell'esistenza dei requisiti di cui sopra e ogni altra informazione ritenuta utile dal Comitato di Coordinamento per la valutazione della richiesta.

Art. 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI.

1. I soci ordinari, in regola coi pagamenti, hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare direttamente o per delega.
2. Il recesso del socio può avvenire a seguito di dichiarazione formale inviata tramite pec al Presidente e al Comitato di Coordinamento dell'OI. La dichiarazione di recesso deve essere presentata entro il 30 settembre ed il recesso avrà effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, e comunque dovranno essere mantenuti gli obblighi ordinari e straordinari precedentemente assunti. Le dichiarazioni di recesso presentate dopo il 30 settembre non sono ritenute valide e potranno essere ripresentate a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. Dal momento della presentazione della dichiarazione di recesso nei termini di efficacia, il socio non potrà più partecipare alle decisioni riguardanti l'associazione.
3. I soci consultivi, in regola coi pagamenti, hanno diritto a partecipare alle Assemblee, con diritto di parola ma senza diritto di voto.
4. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote e contributi associativi e a partecipare alle attività previste, nonché a rispettare quanto definito dai regolamenti approvati dall'OI e da tutte le regole e i disciplinari su tematiche specifiche, che siano stati approvati dall'OI. I soci sono inoltre tenuti, sotto la propria responsabilità, a comunicare all'OI le eventuali variazioni relative agli elementi e ai dati forniti all'atto della domanda di adesione.
5. I soli soci ordinari sono tenuti a pagare i contributi per il funzionamento dell'OI e gli altri contributi di scopo che vengono proposti dal Comitato di Coordinamento ed approvati dall'Assemblea.

6. I soci ordinari dell'OI devono presentare, ogni anno, tutte le informazioni che si rende necessario raccogliere sia per il rispetto di norme di legge, regionali, nazionali o comunitarie, che per fini statistici o comunque per decisioni assunte internamente all'OI.

Art. 6 – ASSEMBLEA.

1. L'OI ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.
2. L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari e consultivi che risultano in regola con i pagamenti. I soci ordinari hanno diritto di parola e voto; i soci consultivi, hanno diritto di parola ma non diritto di voto.
3. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei voti rappresentati o da almeno un terzo dei membri del Comitato di Coordinamento.
4. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria quando necessario al fine di approvare eventuali modifiche dello statuto.
5. Le riunioni sono convocate dal Presidente a mezzo di comunicazione scritta (lettera raccomandata, e-mail, pec) indicante luogo, data e ora della riunione e il relativo ordine del giorno. L'Assemblea è convocata, di norma, in presenza presso la sede dell'OI o altro luogo purché in Italia, ma può avvenire anche in modalità a distanza, avendo cura che sia garantita la piena partecipazione attiva da parte di tutti soci e la corretta verbalizzazione degli interventi e delle votazioni. La convocazione deve avvenire almeno 7 giorni prima per l'Assemblea ordinaria e 15 giorni prima per l'Assemblea straordinaria.
6. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza dei due terzi dei soci ordinari in regola coi pagamenti, valutati tenendo conto dei voti rappresentati, presenti in proprio o con delega. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando ~~siano~~ presente la maggioranza dei soci ordinari in regola coi pagamenti, valutata tenendo conto dei voti rappresentati, in proprio o con delega, come sotto definito. Al fine di garantire che le decisioni siano prese con la partecipazione di entrambi i comparti, sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando i presenti rappresentino altresì almeno la metà dei soci ordinari di ciascun comparto, in regola coi pagamenti, valutati tenendo conto dei voti rappresentati, in proprio o con delega.
7. All'Assemblea può partecipare il legale rappresentante dell'associato, oppure un delegato dello stesso munito di delega. Un socio impossibilitato a partecipare può delegare un altro socio, purché il delegato non sia un membro del Comitato di Coordinamento. Ogni socio può avere al massimo una sola delega proveniente da altro socio. Considerata la necessità di tutelare gli interessi di tutte le fasi del sistema produttivo connesso al pomodoro da industria,

i voti dei soci in Assemblea sono pesati in modo da essere attribuiti in parti uguali ad ognuno dei comparti presenti. In considerazione dell'attuale composizione dell'associazione i voti sono attribuiti per metà al comparto agricolo (200 voti), e per l'altra metà al comparto della trasformazione (200 voti). La ripartizione dei voti tra i soci avviene nel comparto agricolo fra OP e OP di autotrasformazione, tenendo conto prioritariamente delle quantità prodotte nell'ultimo triennio, fermo restando 20 voti alle professionali agricole rappresentate e, nel comparto industriale fra Imprese private di trasformazione e Imprese cooperative di trasformazione, tenendo conto prioritariamente delle quantità trasformate nell'ultimo triennio, fermo restando 20 voti riservati alle associazioni delle imprese di trasformazione. Si stabilisce inoltre che nessun socio potrà avere più di 40 voti. Nel caso in cui un socio abbia il potere di controllo (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) su altri soci nell'ambito del medesimo comparto, la somma dei voti attribuiti al socio controllante e ai soci controllati non potrà eccedere tale limite. L'attribuzione dei voti avviene ordinariamente con cadenza triennale, in corrispondenza del rinnovo degli organi. In conseguenza dell'ammissione o del recesso di soci devono essere riparametrati i voti nel rispetto di una equilibrata presenza dei vari comparti.

8. I voti sono attribuiti nel dettaglio ai singoli soci ordinari nel corso della prima Assemblea e restano validi per l'intero periodo di tre anni del mandato del Presidente e del Comitato di Coordinamento. Nel caso di chiusura di imprese socie o di ingresso di nuovi soci, nel momento di presa d'atto in sede di Assemblea si provvede alla eventuale ripartizione dei voti, ma sempre nell'ambito dei massimali per comparto come definiti nel comma precedente.
9. Considerata la necessità di operare con un alto grado di condivisione delle scelte, tutte le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati dai presenti, ad eccezione della delibera di scioglimento dell'associazione per la quale occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Restano ferme le maggioranze previste dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 3 del Decreto legge 5 maggio 2015 n. 51 convertito con modificazioni dalla legge di conversione n° 91 del 2 luglio 2015, nonché relative modifiche, integrazioni e modalità applicative.
10. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a. eleggere il Presidente e deliberarne l'eventuale compenso;
 - b. eleggere fino ad un massimo di tre Vice Presidenti scelti all'interno dei membri ordinari del Comitato di Coordinamento, attribuendo ad uno di essi la funzione vicariale;
 - c. eleggere i membri del Comitato di Coordinamento;
 - d. approvare il programma triennale d'attività proposto dal Comitato di Coordinamento;

- e. accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- f. approvare il bilancio preventivo;
- g. approvare il rendiconto finanziario / bilancio consuntivo;
- h. approvare e/o modificare l'ammontare delle quote associative e dei contributi di funzionamento a carico dei soci, proposte dal Comitato di Coordinamento;
- i. definire i criteri di riparto dei contributi di funzionamento dell'OI che devono tenere conto della rappresentatività dei singoli soci in termini di voti;
- j. approvare i contributi di scopo e i loro criteri di riparto proposti dal Comitato di Coordinamento dell'OI;
- k. approvare i regolamenti interni;
- l. attribuire i voti assembleari agli associati
- m. decidere sulla proposta di esclusione del socio; in tal caso il socio di cui trattasi non avrà diritto di voto.

11. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- a. approvare modifiche statutarie
- b. decidere lo scioglimento dell'OI e le procedure conseguenti.

12. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7 – COMITATO DI COORDINAMENTO.

1. Il Comitato di Coordinamento è costituito da rappresentanti di soci ordinari, eletti dall'Assemblea con scadenza triennale, più il Presidente. Il numero di membri è deciso dall'Assemblea, comunque non inferiore a 9, compreso il Presidente. I soli membri ordinari hanno diritto di voto. I voti dell'intero Comitato di Coordinamento sono attribuiti per metà al comparto agricolo e per metà al comparto della trasformazione. All'interno del comparto agricolo l'85% dei voti è destinato alle OP e il 15% alle organizzazioni professionali agricole, con gli opportuni arrotondamenti all'unità; analogamente, all'interno del comparto della trasformazione l'85% dei voti è destinato alle imprese di trasformazione e il 15% alle loro associazioni di rappresentanza, con gli opportuni arrotondamenti all'unità. I voti di ciascun membro del Comitato sono attribuiti dall'Assemblea al momento dell'elezione.

Un membro del Comitato di Coordinamento decade automaticamente dalla carica, in caso di 3 assenze consecutive o di 5 assenze nel corso di un anno solare non giustificate. La perdita della carica verrà notificata all'interessato e il Comitato procederà alla sua sostituzione come previsto al punto 11 del presente articolo.

Alle riunioni del Comitato di Coordinamento possono essere invitati altri soggetti a scopo consultivo in qualità d'esperti o quando se ne ravvisi la necessità.

2. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno sette giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera raccomandata, e-mail, pec). Le riunioni possono avvenire in presenza e/o in modalità a distanza, avendo cura che sia garantita la piena partecipazione attiva da parte di tutti i componenti e la corretta verbalizzazione degli interventi e delle votazioni. In caso di necessità o urgenza, il Presidente può convocare il Comitato di Coordinamento anche con un preavviso di sole 24 ore, con le modalità precedentemente previste, con conferma di ricezione.
3. Il Comitato è regolarmente costituito quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti ordinari e quando ogni comparto è rappresentato almeno per la metà dei voti ad esso attribuiti.
4. Le decisioni all'interno del Comitato sono assunte con una maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati dai presenti.
5. Il Comitato ha i seguenti compiti:
 - a. definire le deleghe assegnate al Presidente e all'Ufficio di Presidenza;
 - b. nominare il Segretario;
 - c. predisporre e presentare all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario / bilancio consuntivo annuale con la proposta della quota associativa annuale e dei contributi di funzionamento e di scopo;
 - d. predisporre una proposta di programma triennale delle attività da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - e. approvare il piano operativo di lavoro proposto dall'Ufficio di Presidenza, nell'ambito del Programma Triennale delle Attività;
 - f. ratificare, se il caso, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza per delega, o per motivi di necessità e d'urgenza;
 - g. esaminare le domande di ammissione dei soci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h. in caso di necessità in riferimento a quanto previsto all'art. 13, può nominare un Comitato di Garanzia a supporto delle decisioni da assumere;
 - i. predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - j. vigilare sull'osservanza da parte dei soci dello statuto e dei regolamenti interni e adottare eventuali provvedimenti sanzionatori.
6. Il Comitato può organizzare gruppi di lavoro tematici ai quali partecipino rappresentanti dei diversi soci, sia ordinari che consultivi, anche non membri del Comitato di Coordinamento,

secondo gli specifici interessi e competenze. Il Comitato può designare dei coordinatori dei gruppi di lavoro.

7. Al fine di migliorare le relazioni di filiera e di sistema e di promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell'OI di cui al presente statuto, all'attività di specifici gruppi di lavoro è prevista la possibilità di partecipazione anche a rappresentanti economici della fase della commercializzazione e della distribuzione organizzata.
8. L'attività dei gruppi di lavoro trova momento di sintesi periodica all'interno del Comitato di Coordinamento e, secondo le opportunità e le competenze, nell'ambito dell'Assemblea.
9. Un membro del Comitato di Coordinamento in caso di recesso del socio di cui ha la rappresentanza, decade immediatamente al momento della domanda di recesso. Nel caso, si provvede al reintegro del Comitato di Coordinamento come previsto al successivo punto 11.
10. Nel caso in cui un membro del Comitato di Coordinamento perda la qualifica di delegato di un socio ordinario, decade dalla carica nel momento della ricezione della comunicazione all'OI da parte del socio. Nel caso, si provvede al reintegro del Comitato di Coordinamento come previsto al successivo punto 11.
11. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Comitato di Coordinamento, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile nell'ambito di ciascun comparto al quale apparteneva o faceva riferimento il componente da sostituire, purché la maggioranza resti costituita da componenti nominati dall'Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei componenti nominati dall'Assemblea, il Presidente convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
12. Le cariche sociali non danno diritto a compenso, ad eccezione del Presidente, per il quale può essere previsto.

Art. 8 – PRESIDENTE.

1. Il Presidente dell'OI è eletto dall'Assemblea dei soci, a maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati dai presenti in regola coi pagamenti. La durata della carica del Presidente è triennale, rinnovabile per un secondo mandato.
2. Il Presidente cessa dalla carica alla scadenza del mandato o per dimissioni.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'OI nei confronti di terzi e in giudizio.
4. Oltre all'attuazione di quanto stabilito dal Comitato di Coordinamento, le competenze del Presidente sono:
 - a. convocare, presiedere e coordinare l'Assemblea, il Comitato di Coordinamento e l'Ufficio di Presidenza;
 - b. invitare eventualmente all'Assemblea e al Comitato di Coordinamento altri soggetti a scopo consultivo in qualità d'esperti o quando se ne ravvisi la necessità;

- c. rappresentare gli interessi della filiera nelle sedi anche istituzionali a livello locale nazionale e internazionale;
 - d. assumere iniziative a tutela e promozione degli interessi degli associati e del territorio;
 - e. svolgere la funzione di datore di lavoro;
 - f. autorizzare autonomamente spese necessarie al buon funzionamento dell'OI nei limiti stabiliti dal Comitato di Coordinamento;
 - g. sottoscrivere atti e documenti necessari alla costituzione di ATS o analoghe forme associative finalizzate alla realizzazione di progetti finanziati.
5. In caso di necessità e d'urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato di Coordinamento sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
6. In caso di assenza, d'impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente vicario.

Art. 8bis – UFFICIO DI PRESIDENZA.

L'Ufficio di Presidenza è un organo dell'OI costituito dal Presidente e dal/i Vice Presidente/i. Ha mandato triennale, in coerenza con il mandato del Presidente.

L'Ufficio di Presidenza:

- a) predispone il piano operativo di lavoro da proporre al Comitato di Coordinamento
- b) di concerto con il Presidente e nei limiti dei poteri a lui attribuiti svolge funzioni di indirizzo, coordinamento ed esecutive.

Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza sono convocate e presiedute dal Presidente, tutte le volte lo ritenga necessario, sia in presenza sia da remoto o in forma mista e sono regolarmente costituite con la presenza di tutti i componenti. Qualora necessario, il Presidente può richiedere la presenza del Segretario, anche per la redazione dell'eventuale verbale.

Art. 9 – POSSIBILITA' DI ATTIVAZIONE DI ALTRI STRUMENTI

L'OI può attivare tutti gli strumenti previsti dalla normativa attuale e futura nazionale ed europea per le OI stesse.

Art. 10 – RISORSE ECONOMICHE.

1. L'Associazione trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a. quote associative, contributi di funzionamento e contributi per scopi specifici da parte dei soci;

- b. contributi dei privati;
 - c. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie;
 - d. contributi di organismi internazionali;
 - e. eventuali finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici o privati per la realizzazione di specifici progetti o servizi;
 - f. donazioni e lasciti testamentari;
 - g. introiti derivanti da convenzioni;
 - h. rendite di beni pervenuti all'OI a qualunque titolo;
 - i. beni e servizi messi eventualmente a disposizione da soggetti pubblici o privati anche a seguito di specifica convenzione;
 - j. alienazione di beni non essenziali per il raggiungimento degli scopi sociali.
2. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito scelti dal Comitato di Coordinamento.

Art. 11 – QUOTA SOCIALE E CONTRIBUTI.

- 1. La quota associativa annuale è a carico dei soci, ordinari e consultivi. Essa viene proposta dal Comitato di Coordinamento e approvata e/o modificata annualmente in sede di Assemblea.
- 2. La quota non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o perdita della qualità di Associato.
- 3. Un acconto della quota associativa deve essere anticipato nella misura definita per l'anno precedente entro il 28 febbraio di ogni anno, salvo eventuali conguagli a seguito delle decisioni prese dall'Assemblea in sede di approvazione di bilancio preventivo.
- 4. I soci ordinari sono tenuti anche al versamento dei contributi di funzionamento e degli altri contributi di scopo che vengono proposti dal Comitato di Coordinamento ed approvati dall'Assemblea. Il versamento va effettuato entro 30 giorni dalla richiesta.
- 5. Gli Associati non in regola con i pagamenti non possono partecipare ed esercitare il diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea.

Art. 12 – RENDICONTO FINANZIARIO / BILANCIO.

- 1. Gli esercizi finanziari dell'OI hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario / bilancio consuntivo sono predisposti dal Comitato di Coordinamento e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.
- 3. Dal rendiconto consuntivo devono risultare tutte le entrate e tutte le spese sostenute, nonché i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

4. Il rendiconto finanziario / bilancio consuntivo deve essere approvato entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Art. 13 – SANZIONI ED ESCLUSIONE DEI SOCI.

1. Nel caso di mancato rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle norme approvate dall'OI, il socio sarà oggetto di diffida formale da parte del Comitato di Coordinamento, che potrà anche promuovere una audizione del socio.
2. Se, trascorso il termine previsto dal Comitato stesso per regolarizzare la propria posizione, il socio ancora risultasse inadempiente, il Comitato potrà proporre all'Assemblea l'esclusione del socio, fermi restando comunque gli obblighi precedentemente assunti dal socio.
3. Nel caso di gravi inadempienze del socio, che possano comportare danno all'OI stessa e ai propri soci, il Comitato di Coordinamento dovrà prevedere la determinazione della sanzione, calcolata anche avvalendosi del ricorso a specifiche competenze professionali e nel rispetto delle eventuali specifiche norme, regionali, nazionali o comunitarie. Il Comitato si attiverà altresì per limitare il più possibile il potenziale danno.
4. Nei regolamenti dell'OI devono essere previsti adeguati meccanismi di determinazione delle sanzioni dovute a seguito della violazione dei regolamenti stessi.

Art 14 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Ai sensi del presente articolo, che ha valore di clausola compromissoria, la soluzione di tutte le controversie tra gli associati e l'OI che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e fatte salve le norme inderogabili di legge in tema di foro competente per materia, sono deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri dei quali due nominati uno per parte, dalle parti in contesa ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo.

Art. 15 - SCIOGLIMENTO E CESSAZIONE DELL'OI.

1. Lo scioglimento e la cessazione delle attività dell'OI sono di competenza dell'Assemblea straordinaria.
2. L'Assemblea stessa nomina anche i liquidatori, su proposta del Comitato di Coordinamento, e le modalità di devoluzione del patrimonio.

Art. 16 - MODIFICHE STATUTARIE.

Eventuali modifiche statutarie possono essere apportate dall'Assemblea riunita in via straordinaria.

Art. 17 – RECESSO DEI SOCI

Un socio può recedere, dandone comunicazione tramite pec al Presidente e al Comitato di Coordinamento:

- a. nel caso abbia perduto i requisiti per l'adesione;
- b. nel caso ne faccia richiesta.

Art. 18 – NORME DI RINVIO.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 19 – FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia il foro competente è quello di Parma.